

**Procedura negoziata per l'affidamento del servizio ristorazione/mensa
diffusa universitaria Centro storico Terni
Periodo 2026 – 2028
CIG BA8D6F8A85**

DISCIPLINARE DI GARA – LETTERA D'INVITO

INFORMAZIONI GENERALI

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 90 del 30.01.2026 l'Agenzia per il diritto allo studio Universitario dell'Umbria ha avviato un'indagine di mercato, finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare a procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.e) D.lgs. n. 36/2023 (Codice), per l'affidamento del servizio di ristorazione/mensa diffusa universitaria per il centro storico di Terni per il periodo 2026 – 2028.

Con determina a contrarre n 190 del 23.02.2026 l'Agenzia ha disposto di procedere allo svolgimento della procedura negoziata senza bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 108, c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, invitando tutti gli operatori economici che hanno regolarmente presentato manifestazione di interesse.

La durata del procedimento è prevista pari a due mesi dall'avvio della procedura negoziata salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice).

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è il comune di Terni- CIG BA8D6F8A85

L'amministrazione aggiudicatrice è l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, con sede in Via Benedetta 14 – 06123 Perugia, tel. 0754693100 Sito internet: www.adisu.umbria.it PEC: adisu@pec.it

La gara si svolgerà in modalità telematica mediante ricorso alla piattaforma "Portale Umbria Acquisti" gestita da NET4MARKET-CSAMED SRL, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, seguendo le indicazioni riportate nel disciplinare telematico per la presentazione dell'offerta.

Per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma è a disposizione il Contact Center di Portale Umbria Acquisti telefonando al numero 0372080708.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua per la Stazione appaltante. Questa si riserva la facoltà di annullare e/o revocare l'Avviso, di non giungere all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto di appalto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Maddalena Alunni – e-mail: maddalena.alunni@adisu.umbria.it

ART. 1) PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Disciplinare telematico".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel "Disciplinare telematico di gara" allegato al presente disciplinare.

1.2) DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel "Disciplinare telematico" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo

64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3) IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara, ovvero, in alternativa mediante il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

ART. 2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Disciplinare telematico
- 4) Modello Istanza partecipazione
- 5) Modello offerta tecnica

- 6) Modello offerta economica
- 7) Schema contratto
- 8) Nomina responsabile GDPR

La documentazione di gara, allegata al presente Disciplinare, di cui è parte integrante e sostanziale, è disponibile sul sito internet: <http://www.adisu.umbria.it> sezione "Gare ed Appalti" e sulla piattaforma telematica nella quale sarà espletata la procedura, all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità previste nel Disciplinare telematico, **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 4 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità previste nel Disciplinare telematico.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO

La procedura negoziata consiste nell'invito, mediante piattaforma telematica Portale Acquisti Umbria, di tutti gli operatori economici in grado di offrire il servizio di ristorazione/mensa diffusa che hanno presentato manifestazioni di interesse pervenute entro la scadenza del

14.02.2026 alle ore 23:59 di cui all'Avviso DD n. 90 del 30.01.2026. L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

L'erogazione del servizio del presente capitolato non è distinta in lotti in quanto il servizio è ontologicamente unitario e deve essere svolto a favore del Committente con modalità uniformi e complessivamente integrate.

Secondo il sistema di classificazione unico per i contratti, il servizio di cui trattasi è identificabile con codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) come di seguito riportato:

Descrizione attività	Principale	CPV
Servizio di ristorazione e di distribuzione pasti	Principale	55300000-3

Codice NUTS IT21 Terni

L'appalto avrà durata di 24 mesi, presumibilmente dal 15.3.2026 al 14.3.2028.

Il valore globale stimato dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, comprende pertanto:

- L'importo per una eventuale proroga di ulteriori n.6 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. "proroga tecnica") laddove l'importo massimo del contratto lo consentisse e laddove fosse strettamente necessario per motivi tecnici;
- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non sono stati determinati in quanto l'attività di brokeraggio assicurativo si configura come servizio di natura intellettuale;
- i costi di sicurezza di natura interferenziale che ammontano ad € 0 in quanto non si individuano costi della manodopera e oneri per la sicurezza trattandosi di prestazione di natura intellettuale e svolta al di fuori delle pertinenze dell'Ente; pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., non si evidenziano rischi di interferenze e l'Ente non è soggetto a oneri per la sicurezza né all'obbligo di redazione del DUVRI;
- i costi, espressi e non, derivanti per adempiere a tutto quanto richiesto dal servizio oggetto dall'appalto e necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio.

Ai fini dell'art.14, c.4 del D.Lgs. 36/2023, il valore globale stimato dell'appalto ammonta ad 172.711,50 al netto dell'IVA, così determinato:

Quadro economico:

Calcolo CONTRATTO (stima valore annuo rispetto ai pasti erogati su Tr centro nel 2024 e 2025)

Tipologia Pasto	Stima n pasti erogati (pranzo+cena) valore medio annuo 2024- 2025	Costo unitario pasti [senza IVA]	Costo Complessivo pasti annuo [senza IVA]	Costo Complessivo [pasti con IVA di legge*]	Base asta - prezzo unitario
pasto	10160	€ 8,50	€ 86.355,75	€ 94.991,33	€ 8,50

€ 86.355,75	€ 94.991,33

* pasti in loco: 10%

Calcolo BASE D'ASTA e QUADRO ECONOMICO

	Senza IVA	Con IVA	CAP di Bilancio
VALORE DEL CONTRATTO (n. 2 anni)	€ 172.711,50	€ 189.982,65	
VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO (base 2anni)	€ 172.711,50	€ 189.982,65	350

Garanzia Provvisoria (2%)	non richiesta
Garanzia Definitiva max (5%)	non richiesta

somme a disposizione 21.211,78 €

SOMME A DISPOSIZIONE	Senza IVA e oneri	Con IVA e oneri	CAP di Bilancio
Spese di Pubblicazione			2.270
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	2.000
Accantonamenti di cui all'art 45	€ 3.454,23		350
Accantonamenti di cui all'art 45 (Quota IRAP 8,5% quota Personale c.3)		€ 236,40	350
Accantonamenti di cui all'art 45 (tot + IRAP)		€ 3.690,63	350
Compenso membro commissione		€ -	1.860
Supporto al RUP	€ -	€ -	1.860

SPESA COMPLESSIVA	€ 176.652,13	€ 193.923,28
--------------------------	---------------------	---------------------

Si precisa che il CCNL applicato è quello vigente per i dipendenti del "P.E., ristorazione collettiva e commerciale e turismo" cod **H05Y** o analogo.

Il contratto d'appalto sarà stipulato a misura. Il sopra indicato importo, pertanto, costituisce l'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata dell'appalto, determinato in base al numero medio dei pasti erogati negli anni 2024 e 2025.

I costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante sono pari a € 120.898,05 (IVA esclusa), sono stati calcolati in base ad una stima pari al 70% dell'importo totale dell'appalto.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. (L'ANAC, con delibera del 15.11.2023 n. 528 ha svolto tra le altre le seguenti considerazioni:

- l'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e che resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- L'interpretazione del dettato normativo da parte dell'ANAC (si vedano il bando tipo 1/2023 e la Relazione illustrativa, Delib. ANAC 27.06.2023, n. 309) consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera con la libertà di iniziativa economica e d'impresa, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell'operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante negli atti di gara.)

La garanzia provvisoria non è richiesta al fine di alleggerire gli oneri procedurali, nonché ridurre gli ostacoli all'accesso per le micro, piccole e medie imprese.

È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023.

In corso di contratto potranno essere concordate fra le parti modificazioni e variazioni contrattuali non sostanziali unicamente finalizzate al migliore andamento del servizio stesso, ai sensi dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore deve eseguire i servizi in conformità alle specifiche tecniche minime riportate nel Capitolato, nonché a regola d'arte e in piena autonomia organizzativa.

ART. 4) REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione e in relazione alle prestazioni da eseguire, come stabilito dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

È onere della parte interessata inoltrare all'altro contraente istanza di variazione del prezzo, accompagnata dai relativi, oggettivi e documentati elementi giustificativi. L'eventuale aggiornamento decorre dal 1 del mese successivo per il servizio che verrà reso successivamente a tale data, fermo restando la relativa accettazione da parte del contraente che riceve l'istanza. Nel caso non sia prodotto riscontro negativo entro 60 giorni dalla ricezione, oppure non sia richiesta integrazione della documentazione allegata all'istanza, quest'ultima si ritiene accettata.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e non potranno essere accettate richieste di revisione dei prezzi retroattive.

ART. 5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65 comma 2 lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

I requisiti di ordine generale sono:

1. Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss del Codice;
2. Insussistenza delle cause di esclusione ex D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("antimafia").

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53,

comma 16- ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 7) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

- a) Possesso di un esercizio ristorativo con punto cottura attivo al momento della presentazione dell'offerta e quindi disponibilità ad erogare il servizio entro 30gg dall'aggiudicazione;
- b) Caratteristiche del locale: posizionato ad una distanza di strada percorribile a piedi non superiore a 1000 mt dalla sede didattica dell'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni sito in via del Tribunale 22, e comunque nella zona centrale della città;
- c) Offerta e combinazione del menu secondo le specifiche tecniche descritte nel capitolato speciale di gara.

7.3) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE DI CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

➤ Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente art. 7 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

ART. 8) AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le

finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 6) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 9) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice il cui articolato si applica al presente appalto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare nel proprio DGUE le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare complessivamente.

ART. 10) CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLA SOCIALE

Non applicabile in quanto il servizio verrà erogato da un operatore economico che già dispone di personale proprio in organico presso un'attività economica già avviata o da avviare.

ART.11) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 (importo dovuto per gare di valore compreso tra € 150.000,00 e € 300.000,00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE o attestazione di avvenuto pagamento inserito nella documentazione amministrativa di gara.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio per la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento e In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 12) SOPRALLUOGO

Non previsto

ART. 13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente sul Portale Acquisti Umbria – Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) entro il quindicesimo (15) giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Portale medesimo e sul sito Istituzionale dell'Agenzia.

Non è ammessa nessun'altra forma di partecipazione effettuata con modalità diverse da quanto sopra indicato e si precisa che, di conseguenza, queste non saranno prese in considerazione.

Gli Operatori Economici interessati a partecipare dovranno essere iscritti alla richiamata piattaforma telematica per la seguente classe merceologica: CPV 55300000-3 Servizio di ristorazione e di distribuzione pasti.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare e nel disciplinare telematico. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla trasmissione dell'invito a presentare l'offerta, pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

13.1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per partecipare alla procedura telematica, i concorrenti dovranno seguire le istruzioni di caricamento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica contenute nel Disciplinare telematico, allegato alla documentazione di gara.

L'OFFERTA è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto caricamento della documentazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuto caricamento della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta e comunque per tutto il tempo di durata della procedura di gara.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può attivare la procedura di soccorso istruttorio al fine di sanare carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e con ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

Non sono invece sanabili, mediante soccorso istruttorio, le carenze afferenti alla documentazione che compone l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, né le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa, ad eccezione delle false dichiarazioni. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla *lex specialis* non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, fatta eccezione per le dichiarazioni mendaci;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio esclusivamente qualora tali documenti risultino preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, nonché, per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, purché il rapporto risulti redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto della richiesta, i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni e la sezione della piattaforma telematica in cui deve essere caricata la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, la Stazione Appaltante procede all'esclusione

del concorrente dalla procedura di gara.

Qualora il concorrente produca dichiarazioni o documenti non pienamente coerenti con la richiesta formulata, la Stazione Appaltante può richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in sede di soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio a pena di esclusione.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere in ogni momento chiarimenti sui contenuti dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica e sui relativi allegati; tali chiarimenti non possono in alcun caso comportare modifiche sostanziali del contenuto dell'offerta. L'operatore economico è tenuto a fornire riscontro entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.

ART. 15) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare la seguente documentazione:

- 1) istanza di partecipazione
- 2) DGUE (compilabile solo in piattaforma)
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di avalimento;
- 5) documentazione per i soggetti associati;
- 6) comprova pagamento imposta di bollo (Euro 16,00).
e, se non inseriti nel FVOE,
- 7) possesso polizza RC professionale di cui all'art. 7.1, lett. d) del presente Disciplinare

15.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure

dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

(NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE).

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente indirizzo

<https://at.adisu.umbria.it/trasparenza/codice-disciplinare-e-di-condotta> adottato con DCR 44 del 24/05/2022 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'ultimo articolo del disciplinare di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla

visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Pagamento bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 elide codice tributo 1573 e indicazione del CIG gara oppure bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. In alternativa è possibile procedere all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo mediante l'acquisto di una marca da bollo di euro 16,00 indicando il relativo numero seriale all'interno della documentazione amministrativa e allegando la copia del contrassegno di bollo debitamente annullato.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico, copia del bonifico bancario o copia della marca da bollo nel modo sopra descritto.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione in apposita sezione dalla piattaforma "Portale Umbria Acquisti".

Presenta inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da un Procuratore del Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In tal caso va allegata copia conforme della relativa procura notarile (generale o speciale).

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3) DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n.14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che **non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.**

15.5) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 16) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'Affidamento è aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice. Il Punteggio Complessivo dell'Offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'Offerta Tecnica (80/100) e nell'Offerta Economica (20/100), secondo i criteri sottoindicati. Si procederà all'Affidamento in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior Punteggio Complessivo dell'Offerta, in relazione al punteggio massimo pari a 100 punti. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio

complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica. Nel caso in cui le Offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'Offerta Tecnica e per l'Offerta Economica, si procederà con sorteggio.

ART. 17) CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

La Relazione Tecnica dovrà essere esposta nell'ordine di seguito evidenziato (utilizzando l'apposito modello allegato) e dovrà illustrare tutti gli aspetti indicati. Potrà contenere anche soluzioni integrative o di flessibilità considerate utili ad una miglior gestione sul piano della qualità e dell'efficienza del Servizio. La Relazione Tecnica non dovrà superare, complessivamente (esclusi la copertina, il sommario già fornito Modello offerta tecnica Allegato E, e l'eventuale documentazione tecnica allegata alla Relazione e nella medesima espressamente richiamata), n. 20 facciate di foglio formato A/4, dimensione del carattere Times New Roman 12, con interlinea 1,5.

La Relazione Tecnica dovrà essere redatta in maniera chiara e tenendo conto dei seguenti "Criteri di Valutazione", che costituiscono i parametri in base ai quali la Commissione Giudicatrice (art.19) valuterà l'Offerta Tecnica. Inoltre, per ognuno dei Criteri di Valutazione considerati, la Relazione Tecnica dovrà fare riferimento alle prestazioni indicate nel Capitolato di gara.

I documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da tutti i legali rappresentanti in caso di RTI. **A corredo dell'offerta tecnica il concorrente dovrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del Codice, quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali, nonché copia dell'offerta tecnica, eventualmente, oscurata.**

Gli elaborati e la documentazione in ordine alla "Offerta tecnica" dovranno essere sottoscritti:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

La valutazione della Relazione Tecnica consente l'assegnazione di massimo 80 Punti Tecnici, come di seguito indicato. In caso parità si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art.77, comma 2, del R.D. 827/1924).

Riparametrazione

Al punteggio complessivo conseguito per l'offerta tecnica (sommatoria di tutti i punteggi conseguiti per ciascun criterio - eventualmente suddiviso in sub-criteri) sarà applicata la riparametrazione: sarà quindi assegnato il punteggio massimo previsto dal presente disciplinare (80 punti) al concorrente che avrà ricevuto il punteggio più elevato e, conseguentemente, tramite proporzione lineare, saranno assegnati i punteggi agli altri concorrenti.

Non sarà applicata la riparametrazione per ciascun criterio o relativo sub-criterio

I punti dell'Offerta Tecnica sono attribuiti dalla Commissione Giudicatrice (art.19) in ragione dell'esercizio dei propri poteri discrezionali e sono attribuiti come segue:

Tabella 2 – Punteggi dei Criteri di Valutazione

N	DESCRIZIONE ELEMENTI	PUNT. MAX
	OFFERTA TECNICA (Punteggio max 80)	
T.1	Organizzazione del servizio	12
T.2	Qualità dei pasti	22
	di cui	
T.2a	Qualità delle derrate	11
T.2b	Qualità del menù	11
T.3	Varietà dei menu proposti	20
T.4	Tutela dell'ambiente e sostenibilità ambientale	6
	di cui	
T.4a	Riduzione degli sprechi	2
T.4b	Raccolta differenziata	2
T.4c	Acqua microfiltrata	2
T.5	Migliorie	20

La Relazione Tecnica, redatta secondo quanto sopra indicato, deve rispettare e considerare, tutte le prestazioni e le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale e potrà contenere soluzioni integrative e/o alternative considerate utili ad una miglior gestione del Servizio sul piano della qualità e dell'efficienza. Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi la Commissione Giudicatrice (art. 19) non attribuirà il relativo punteggio.

La Commissione, nell'esprimere la propria valutazione, terrà conto:

- della congruenza delle prestazioni offerte rispetto alla tipologia di Servizio ed agli obiettivi dell'Agenzia, con particolare riferimento alla capacità di soddisfare le esigenze che il Servizio comporta;
- della completezza delle prestazioni proposte, ovvero sia la capacità di individuare le componenti fondamentali del Servizio;
- della concretezza delle prestazioni offerte, che devono consentire l'organizzazione del Servizio e la sua puntuale verifica in sede di esecuzione del contratto;
- della chiarezza e sinteticità della Relazione Tecnica nel suo insieme.

Le prestazioni offerte verranno valutate anche in funzione della specifica realtà organizzativa dell'A.Di.S.U., dell'effettiva utilità di quanto proposto rispetto alle esigenze dell'Agenzia, della chiarezza espositiva e trasparenza degli impegni contrattuali assunti (che dovranno essere compatibili con le prestazioni richieste dal Capitolato). Non si terrà conto di prestazioni standard non pertinenti all'oggetto dell'Affidamento.

Durante la valutazione delle Offerte Tecniche, la Commissione Giudicatrice potrà chiedere di visionare o di verificare tutto ciò che è descritto nella Relazione Tecnica, anche con richieste di chiarimenti specifiche o generiche in merito alla funzionalità delle metodologie proposte, alla loro economicità, efficacia ed efficienza di gestione (anche nel medio-lungo periodo) o, comunque, di quanto esposto nella Relazione Tecnica e/o nell'eventuale materiale illustrativo.

In caso di partecipazione in forma associata, l'esame delle Offerte Tecniche sarà finalizzato a selezionare l'organizzazione che per dimensione, esperienze, competenze e strutture operative sia ritenuta la più idonea a fornire un supporto professionale qualificato, affidabile e rispondente alle esigenze dell'Agenzia.

METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei sub-criteri qualitativi è assegnato un punteggio discrezionale, come riportato nella colonna "punti max" della tabella 2, sulla base del calcolo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la sottoindicata tabella di valutazione. La commissione giudicatrice calcola poi la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al singolo elemento, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni criterio saranno valutati, oltre agli elementi ed aspetti ivi presi in considerazione, anche la coerenza e la completezza della relazione tecnica, nonché la chiarezza espositiva.

Tabella di valutazione

Eccellente	Assoluta rispondenza della proposta alle esigenze dell'Agenzia; concreta fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, di gran lunga superiore agli standard richiesti (applicabile ai criteri T.1 – T.2 – T.3 – T.4 – T.5)	da 0,80 – a 1
Ottimo	Progetto completo e ben argomentato. La qualità è elevata, le soluzioni sono innovative e con standard superiori a quelle del Capitolato (applicabile ai criteri T.1 – T.2 – T.3 – T.4 – T.5)	da 0,66 – a 0,79
Buono	Progetto completo e ben argomentato. Presenta alcuni elementi migliorativi di scarsa rilevanza (applicabile ai criteri T.1 – T.2 – T.3 – T.4 – T.5)	da 0,31 – a 0,65
Sufficiente	Progetto completo, descritto in modo chiaro e articolato. Presenta aspetti positivi ma inferiori a buone soluzioni (applicabile ai criteri T.1 – T.2 – T.3 – T.4 – T.5)	da 0,10 – a 0,30
Insufficiente	Il progetto rispetta il Capitolato, ma non indica nel dettaglio alcuni aspetti richiesti, rendendo incerta la proposta (applicabile ai criteri T.1 – T.2 – T.3 – T.4 – T.5)	0

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato attribuendo per ciascun sub elemento la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, determinando il relativo punteggio moltiplicando tale coefficiente medio per il peso attribuito. I punteggi finali conseguiti da ciascun offerente saranno ricalcolati riportando al punteggio max (80) l'offerta tecnica più alta e parametrando in proporzione le altre offerte

I punteggi ottenuti per ogni elemento dell'offerta tecnica vengono sommati tra loro ai fini della

determinazione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica stessa.

ART.18) CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è presentata utilizzando il “*modello offerta economica*” allegato ai documenti di gara, è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e nel disciplinare telematico e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- l'importo relativo agli oneri economici per l'adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (cd. oneri di sicurezza aziendale);
- i propri costi della manodopera;
- verranno prese in considerazione fino a **due cifre decimali**.

Si precisa che non saranno ammesse e saranno pertanto **escluse**:

- offerte recanti importi **in aumento** rispetto all'importo posto come elemento di valutazione economica;
- offerte plurime, condizionate o alternative.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari almeno a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'A.Di.S.U. si riserva di chiedere ai concorrenti di provvedere – a loro cura e spese – la proroga del periodo di validità dell'offerta nelle more dell'aggiudicazione della presente procedura di gara.

METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica la Commissione giudicatrice assegnerà massimo 20 punti secondo la tabella sottoindicata.

OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)			
B) PREZZO		20	Tipologia formula per l'attribuzione del punteggio
B.1	Ribasso = Prezzo base asta del PASTO COMPLETO unica combinazione (€ 8,50) - Prezzo offerto dall'operatore per il solo PASTO COMPLETO unica combinazione	20	$P_i = 20 * (R_i / R_{max})$ • R_{max} = Ribasso massimo offerto fra tutti i concorrenti • R_i = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo

In riferimento alla “Offerta economica” dovrà essere redatta in conformità all'allegato Modello Offerta economica – Allegato E del presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta economica attribuendo il punteggio previsto come indicato nella tabella sopra riportata. Qualora il punteggio più alto conseguito non sia pari a 20 punti si procederà ad attribuire 20 punti all'offerta che avrà conseguito il punteggio più alto e parametrando in proporzione le altre offerte.

Si procederà alla verifica delle anomalie delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.36/2023.

La graduatoria finale verrà redatta sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun concorrente, dati dalla sommatoria dei punteggi parziali tecnici ed economici. La gara verrà aggiudicata all'operatore che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero quella che avrà ottenuto il punteggio più alto, anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'ADISU. Nel caso due o più concorrenti conseguano un punteggio complessivo uguale, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.

ART.19) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del Termine di Presentazione dell'Offerta ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri ("Commissari"), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della Documentazione Amministrativa e dell'anomalia delle Offerte.

ART. 20) OPERAZIONI DI GARA

L'Amministrazione procederà allo svolgimento della procedura di gara tramite la piattaforma telematica Portale Acquisti Umbria gestita da NET4MARKET-CSAMED SRL, tramite sessioni di gara riservate, in quanto la regolarità, trasparenza e integrità dei documenti e dell'offerta, sono garantite dall'utilizzo della piattaforma telematica, in quanto inalterabile e inviolabile nei suoi contenuti, nonché completamente tracciabile anche rispetto allo svolgimento delle operazioni di gara.

I concorrenti saranno informati e aggiornati sulle fasi di svolgimento della procedura di gara tramite la suddetta piattaforma. È onere dell'Operatore Economico consultare la piattaforma durante tutto il periodo di espletamento della gara.

ART.21) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della Documentazione Amministrativa;
- delle Offerte Tecniche;
- delle Offerte Economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di

trasparenza.

ART.22) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, anche monocratico, nominato con apposito provvedimento, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART.23) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle Offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La Commissione Giudicatrice procede in seduta aperta all'apertura delle Offerte presentate. La Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procede all'esame e valutazione delle Offerte Tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. Qualora si effettui l'inversione procedimentale, verranno indicate ai concorrenti - tramite la Piattaforma - data e ora in cui si procederà all'apertura delle Offerte Tecniche. La Commissione Giudicatrice procede ad apertura (seduta pubblica), esame e valutazione (seduta riservata) delle Offerte Tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. (2.3):

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La Commissione Giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle Offerte Economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica. Nel caso in cui le Offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'Offerta Tecnica e per l'Offerta Economica, si procederà con sorteggio. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste. La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti le Offerte Economiche presentate. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, redige la graduatoria. L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti l'ammontare della provvigione nella Documentazione Amministrativa o nell'Offerta Tecnica; – presentazione di Offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, irregolari perché non conformi ai documenti di gara (ed al Capitolato Speciale) o anormalmente basse;
- presentazione di Offerte inammissibili, perché la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o perché ha verificato essere a rialzo rispetto all'importo posto come elemento di valutazione economica (percentuale di provvigione).

ART. 24) VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti (4/5) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte Ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 25) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 50 comma 6 del D.lgs 36/2023.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 si ritiene di non chiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione della remota possibilità che un adempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante ed inoltre perché l'operatore economico svolge il servizio all'interno dei propri locali e con propria attrezzatura.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 26) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi

comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 27) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente indirizzo: https://at.adisu.umbria.it/Disposizioni_Generali_Ammministrazione Trasparente

ART. 28) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sul Portale Umbria Acquisti, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

ART. 29) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 Perugia (tel. 0755755311), entro il termine di giorni 30 (trenta).

ART. 30) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: i dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio competente/Stazione Appaltante, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, in particolare tramite l'utilizzo della piattaforma telematica "Portale acquisti Umbria" gestita dalla Società NET4Market, responsabile del trattamento informatico dei dati per conto di A.Di.S.U. ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 8, del Regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto

della normativa disciplinante il diritto di accesso.

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati sulla piattaforma telematica “Portale acquisti Umbria”, accessibile dal sito web di A.Di.S.U., ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione Amministrazione trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi previsti, l'accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Hanno inoltre diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il titolare del trattamento è A.Di.S.U. Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria, nella persona del suo legale rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO,) cui ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@adisu.umbria.it.

Allegati

- 1) Capitolato speciale d'appalto Allegato A
- 2) Disciplinare telematico Allegato B
- 3) Modello Istanza partecipazione Allegato C
- 4) Modello offerta tecnica Allegato D
- 5) Modello offerta economica Allegato E
- 6) Schema contratto Allegato F
- 7) Nomina responsabile GDPR-Allegato 1
- 8) Tracciabilità flussi finanziari-Allegato 2